

*Spett. le Studio Mosca associati S.T.P.  
a.R.L.*

*Via Adriatica n. 2 - 60027 Osimo (An)  
P.IVA 02689440424  
Pec: studiomoscasrl@pec.it*

**OGGETTO:** Affidamento diretto del servizio di ricostruzione delle posizioni giuridiche e contributive dei dipendenti Assam, ora Amap, in servizio durante il periodo, gennaio 2002 – aprile 2015, per un importo di Euro 9.300,00 oltre all'I.V.A. e oneri dovuti per Legge.

**CIG n. Z9F3D6C9E1**

Premesso che:

- Con Decreto del Dirigente n. .... del ..... è stato autorizzato, l'affidamento diretto del servizio di ricostruzione delle posizioni giuridiche e contributive dei dipendenti Assam, ora Amap, in servizio durante il periodo, gennaio 2002 – aprile 2015 per un importo pari ad € ..... oltre all'I.V.A. e 4% Cassa di previdenza di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA concede allo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di seguito dettagliato necessario per la ricostruzione della posizione giuridica e contributiva del personale dell'Agenzia in servizio da gennaio 2002 ad aprile 2015.

In particolare, il servizio consiste nelle attività di seguito elencate:

Servizio di recupero dati attraverso la riattivazione da parte della ditta fornitrice del software di gestione del personale, Teamsystem, di n. 3 hard disk dei vecchi hardware propedeutico al servizio di elaborazione dei dati giuridici e contributivi dei dipendenti in servizio all'Assam, ora Amap nel periodo da gennaio 2002 ad aprile 2015.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si impegna ad effettuare il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale. Fa parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

#### **Articolo 2 - Ammontare del contratto**

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo contrattuale globale, riferito all'intero periodo, è pari all'importo di Euro ..... (diconsi Euro ..... euro), oltre all'I.V.A. e agli oneri dovuti per legge, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'intero servizio, come indicato nell'articolo 1 nelle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

**Revisione prezzi** Si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei singoli prodotti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo degli stessi. I prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle forniture ancora da eseguire.

**Modifica dei contratti in corso di esecuzione** Si applicano tutte le disposizioni, nessuna esclusa, dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 in materia di modifica del contratto in corso di esecuzione.

### **Articolo 3 - Durata del servizio**

Le attività dettagliate all'art. 1 dovranno essere concluse entro il 31.12.2023.

La consegna della documentazione inerente il servizio richiesto, dovrà pervenire presso la sede legale dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, ad OSIMO (AN) via Edison n. 2 oppure a mezzo Pec al seguente indirizzo: **marcheagricolturapesca.pec@emarche.it**

### **Articolo 4 - Domicilio**

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. ha eletto domicilio nel Comune di Osimo (An), Via Adriatica n.2.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dallo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA a mezzo Pec o Racc.ta A/R la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### **Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti**

Sono a carico dello STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico dello STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 7 - Espletamento del servizio**

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

#### **Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dallo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. dopo l'effettuazione del servizio, previa verifica di regolare esecuzione e regolarità contributiva.

L'importo delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica intestata all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, unitamente alla documentazione comprovante le attività eseguite durante la durata dell'incarico.

I dati relativi all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff\_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa\_042**
- Codice fiscale AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **Z9F3D6C9E1**
- Le coordinate bancarie;

**L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA è soggetta a split payment.**

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura. L'importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante la ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**Articolo 9 - Subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di subappaltare il contratto, pena la immediata risoluzione e risarcimento di eventuali danni.

**Articolo 10 – Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA si riserva di applicare una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino all'importo massimo del 10% di detto ammontare, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna allo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. ai sensi del presente atto.

Inoltre, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA procederà all'applicazione di una penale pari al 25% dell'importo totale se, in fase di verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 94,95,96 e 98 D.Lgs. 36/2023, si accerterà un esito difforme da quanto dichiarato attraverso autocertificazione dallo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., ferma restando l'interruzione immediata del contratto e provvedendo al pagamento del servizio al momento effettuato.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta dello STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

### **Articolo 11 – Risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per altre fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

### **Articolo 12 – Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione allo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

### **Articolo 13 – Danni e responsabilità civile**

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### **Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto allo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dello STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

### **Art. 15 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dallo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla

stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via dell'Industria, 1 60027 Osimo (AN), il DPO l'Avv. Michele Centoscudi della Soc. MOROLABS S.r.l. con sede legale in P.za Michelangelo 11 – 60018 – Montemarciano (AN) che può essere contattato tramite E-mail: [dpo@amap.marche.it](mailto:dpo@amap.marche.it) o PEC: [marcheagricolturapesca.pec@emarche.it](mailto:marcheagricolturapesca.pec@emarche.it).

#### **Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Lo STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L. si impegna a dare immediata comunicazione all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Monica Cartelletti

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA Dott.ssa Tiziana Pasquini– tramite la piattaforma Net4market, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale dello STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L., che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Per accettazione

**STUDIO MOSCA ASSOCIATI S.T.P. a.R.L.**  
PIVA 02689440424

---